



**COMUNE DI CROTONE**  
**PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 – 88900 CROTONE**  
www.comune.crotone.it

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**APPALTO DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA APERTA**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE.**

**PARTE PRIMA**  
**PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

**1. Modalità di presentazione dell'offerta:**

a) Contenuto del plico generale.

Il plico deve contenere, **a pena di esclusione**, al suo interno, **tre buste**, recanti ciascuna:

- il nominativo o la ragione sociale del mittente;
- la dicitura "GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2017/2018 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE";
- la rispettiva denominazione:

**Busta A – "Documentazione Amministrativa";**

**Busta B – "Offerta Tecnica";**

**Busta C – "Offerta Economica"**

Tutte le buste devono essere idoneamente sigillate e controfirmate/timbrate sui lembi di chiusura, tali da renderle chiuse, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire la loro integrità e la non manomissione.

Il plico deve pervenire **entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al bando di gara** ovverosia:

Ente	Comune di Crotone	Ufficio	U.O. Gare e Contratti
Piazza	della Resistenza	Num.	1
CAP	88900	Località	Crotone
		Provincia	K R

- b) Detto plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
- b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.2), b.3) e b.4), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00; giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 17:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto: **"Affidamento del servizio di trasporto scolastico - a. s.**

**2017/2018 per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale".**

Si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;

- f) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) le buste interne contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di cui alla precedente lettera f) e devono recare all'esterno l'intestazione del mittente.

**2. Contenuto della busta A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":**

La busta con la dicitura "**Documentazione Amministrativa**" dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
  - a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;
  - a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale di cui al successivo Capo 2.2;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016, di **€ 15.754,94** (quindicimilasettecentocinquantaquattro virgola novantaquattro) pari al 2% dell'importo a base d'asta, costituita, a scelta dell'offerente, da:
  - b.1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998 ), **a pena di esclusione**, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d. m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
  - b.2) in caso di polizze bancarie o assicurative è necessaria la sottoscrizione con firma digitale dell'Assicuratore o dell'incaricato dell'Istituto bancario;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, a rilasciare, **a pena di esclusione**, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale impegno si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d. m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o istitutore, a pena di esclusione**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d. P. R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **a pena di esclusione**:
  - e.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e della quota dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - e.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di

mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera e), punto e.2);

e.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

f) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane, a pena di esclusione:**

f.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45 e 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

f.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

f.3) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, qualora questi abbia deciso di eseguire l'appalto in proprio. In caso contrario, la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio e sia dalle singole consorziate indicate come esecutrici;

f.4) nel caso in cui i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili (art. 45, comma 1, lett. b e c, del codice) non partecipano in proprio, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dei lavori;

g) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento, a pena di esclusione:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4.1;

h) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;

h.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

i) ricevuta attestante il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) di €. 70,00, effettuato con le modalità indicate nella Deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016 e secondo le istruzioni operative presenti nel sito dell'Autorità stessa ed in vigore dal 01/01/2017.

In caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

La stazione appaltante è tenuta a controllare l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamenti con quello assegnato alla procedura in corso.

**I) DOCUMENTO "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Gli Operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

## **2.1. Situazione personale dell'offerente (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni, **a pena di esclusione:**

1) **requisiti di idoneità professionale** (art. 83, co. 1 lett. a) e co. 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, per attività oggetto del servizio, le imprese aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia indicheranno gli organismi

equivalenti, di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016; iscrizione, per le Cooperative, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento; iscrizione, per i Consorzi o Consorzi di cooperative, nello schedario generale della cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento. La dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);

#### **Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione A.**

#### **2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **a pena di esclusione.**

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6, per uno dei reati sotto indicati \(lettere a - h\)](#) e nel caso in cui il concorrente si trovi nelle altre cause ostative alla partecipazione (lettere i - t).

*Pertanto, è escluso dalla gara il concorrente che:*

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- j) se la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- k) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

l) se la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

m) partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

n) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

o) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

o-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso o negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

o-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

p) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

q) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

r) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

s) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

t) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- 3) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s. m., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" (*requisito di esecuzione: pertanto il concorrente può produrre tale dichiarazione anche prima della stipula del contratto*).

- 4) **l'esclusione di cui al punto 2, lettere a), b), c), d), e), f), g)** va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il

divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

L'assenza di motivi di esclusione, di divieti di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipazione a gare, dovrà essere dichiarata utilizzando il modello DGUE.

## **2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (articolo 83, co. 1, lett b) e commi 4 e 5 D.Lgs. n. 50 del 2016).**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti il possesso dei seguenti requisiti, **a pena di esclusione**:

- aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi un fatturato globale d'impresa non inferiore ad € 1.000.000,00;
- aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi un fatturato nel settore oggetto dell'appalto non inferiore ad € 790.000,00;
- due idonee referenze bancarie (rilasciate da almeno due istituti bancari o di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993) da allegare alla documentazione amministrativa);

Trova applicazione quanto previsto all'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Per i servizi resi a favore di amministrazioni, enti pubblici o privati occorre l'indicazione dei committenti, oggetto del servizio, della durata e degli importi; per i servizi resi a favore di privati occorre allegare idonea documentazione.

**Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione B.**

## **2.3. Requisiti di Capacità tecniche e professionali (Art. 83, co. 1 lett c), e co. 6, D.Lgs. 50/2016)**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti il possesso dei requisiti sotto indicati, **a pena di esclusione** :

- a) presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2014 – 2015 - 2016) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, in maniera regolare e con buon esito per un importo non inferiore ad € 790.000,00;
- b) **Il Possesso dell'attestato di idoneità professionale per i trasporti nazionali, ovvero nazionali ed internazionali, rilasciato a cura dell'Ufficio Provinciale M.T.C.T.** ai sensi del D. M. 20.12.1991 n. 448 e s. m. i. recante "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 438 del 21/6/1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12/11/1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- c) **Il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 31.01.1997:**
- d) **possesso dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone da dimostrare mediante iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell'articolo 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici 25.22.2011 n. 291.**

**Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione C,** indicando specificamente il destinatario, distinto per anno scolastico o per periodo e l'importo dell'affidamento

Si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) e dovranno riportare indicazione, per ciascun servizio, degli importi, delle date e dei destinatari. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si precisa quanto segue:

- ⇒ il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura indicata dal concorrente singolo;

- ⇒ gli operatori economici raggruppati o consorziati indicano la quota di partecipazione al raggruppamento e la corrispondente quota del servizio che intendono assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- ⇒ le due referenze bancarie devono essere possedute sia dall'impresa mandataria e sia dall'impresa mandante;
- ⇒ i certificati di qualità devono essere possedute sia dall'impresa mandataria e sia dall'impresa mandante;

### 3. Buste interne.

#### 3.1. Contenuto della busta B «Offerta tecnica» .

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte oggetto di valutazione.

**Elementi tecnico-qualitativi dell'offerta e loro valutazione: punteggio massimo attribuibile 80 punti.**

<b>A 1</b>	<b>DISPONIBILITA' AUTORIMESSA SUL TERRITORIO COMUNALE</b>	<b>MAX PUNTI 30</b>
	<p>La Ditta dovrà specificare l'ubicazione dell'autorimessa e il relativo tipo di utilizzo (proprietà, locazione, comodato) per tutta la durata dell'appalto. Il punteggio sarà commisurato alla distanza in Km dalla città di Crotone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Autorimessa ubicata nella città di Crotone- punti 15</li> <li>-Autorimessa ubicata ad una distanza da Km 1,00 a 7,00 -punti 5</li> <li>-Autorimessa ubicata ad una distanza da Km 7,01 a 15,00 – punti 3</li> <li>-Autorimessa ubicata ad una distanza di oltre Km 15,00 – punti 0</li> <li>-Autorimessa di proprietà -punti 15</li> <li>-Autorimessa in locazione -punti 5</li> <li>-Autorimessa in comodato -punti 3</li> </ul>	
<b>A 2</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI MESSI A DISPOSIZIONE PER IL SERVIZIO</b>	<b>MAX PUNTI 20</b>
	-Valutazione dell'età media, espressa in anni degli automezzi messi a disposizione dalla Ditta(regolarmente immatricolati e idonei allo svolgimento del servizio in oggetto)	<p>Punti 20 = Età media pari o inferiore a 5 anni  Punti 10 = Età media compresa tra i 5 e 8 anni.  Punti 4 = Età media compresa tra 9 e 10 anni.  Punti 0 = Età media superiore a 10 anni.</p>
<b>A 3</b>	<b>CLASSE EURO DEGLI AUTOMEZZI RESI DISPONIBILI</b>	<b>MAX PUNTI 20</b>
		<p>Punti 2 = per ogni mezzo alimentato a GPL o metano.  Punti 1,50 = per ogni mezzo Euro 5.  Punti 1 = per ogni mezzo Euro 4.  Punti 0 = per ogni mezzo di classe inferiore a 4.</p>
<b>A 4</b>	<b>SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRASCOLASTICI</b>	<b>MAX PUNTI 10</b>
	Disponibilità ad effettuare servizi di trasporto extrascolastici aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti nel Capitolato d'Appalto.	<p>Punti 3 = n.2 uscite aggiuntive sul territorio comunale per le scuole dell'infanzia.  Punti 4 = n.3 uscite aggiuntive sul territorio comunale per le scuole primarie.  Punti 3 = n.2 uscite aggiuntive sul territorio comunale per le scuole secondarie.</p>

### 3.2. Contenuto della busta C <<Offerta economica>> (punteggio massimo 20 punti)

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, numero 1);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) fermo restando quanto previsto alla lettera e), il ribasso offerto è applicato all'importo del servizio posto a base di gara;
- e) il ribasso offerto:

e.1) è corredato obbligatoriamente, a pena di esclusione, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza *del costo della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente*.

L'offerta economica deve essere determinata valutando le spese relative *al costo del personale* sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; a tal fine il concorrente deve attestare tale situazione con una apposita dichiarazione.

- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, a pena di esclusione**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

f.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2.

## 4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

### 4.1. Avvalimento (articolo 89 del d. lgs. n. 50 del 2016)

Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del precedente Capo 2, lettera h):

- a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale; il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di una impresa ausiliaria; per il servizio oggetto dell'appalto, l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura prevista;

- b) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati, **a pena di esclusione**:

b.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

--- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;

--- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i mezzi e le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;

--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;

--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;



- b.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi prestati dettagliatamente indicati in modo determinato e specifico per tutta la durata dell'appalto, oppure in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto, le risorse, il personale e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Non sarà ammesso un contratto di avvalimento generico o sottoposto a condizione sospensiva. Nel contratto deve essere espressamente indicato che l'Impresa ausiliaria e il Concorrente sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante".

**L'Impresa ausiliaria** dovrà presentare i seguenti documenti, da considerarsi elementi indispensabili ed essenziali:

- 1 – **Domanda di partecipazione alla procedura con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà** (allegato 1 al presente Disciplinare), barrando nella parte A l'apposita voce riferita all'impresa ausiliaria e compilando la sola parte B
- 2 – **Documento di gara unico europeo** (DGUE, allegato 2 al presente Disciplinare), compilando esclusivamente le parti II, III, IV, e VI;
- 3 – **Dichiarazione del Legale Rappresentante** attestante:
  - che l'Impresa si obbliga verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, **dettagliatamente indicate**, di cui è carente il Concorrente.
  - che l'Impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ad altra impresa;

Ai sensi dell'articolo 89 comma 6, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del Codice dei Contratti, non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti dell'impresa ausiliaria.

Il Concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 8, l'Impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'Impresa ausiliaria sia nei limiti dei requisiti prestati che della normativa vigente in materia di subappalto.

#### **4.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016)**

Si applica l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

#### **5. Cause di esclusione e soccorso istruttorio:**

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui al comma 9, dell'art. 83, del d.lgs n. 50/2016, richiesta a pena di esclusione dal bando e disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa a produrre la documentazione prevista.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **6. Subappalto:** Il subappalto è consentito nel rispetto e secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico dovrà pertanto verificare che il totale dei servizi che intende subappaltare non superi tale percentuale.

**Il concorrente deve indicare nel Documento di gara unico europeo, Parte II, Sezione D i servizi che intende sub-appaltare; in mancanza di tali indicazioni non verrà autorizzato il subappalto. Il concorrente è tenuto, ai sensi dell'art. 105 comma 6, ad indicare la terna dei subappaltatori.**

Si evidenzia che:

- Appaltatore e subappaltatori sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del citato art. 105.
- La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore nei casi indicati dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
- Ai sensi dell'art. 105, comma 14, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici debbono comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero in corso d'opera verificarsi relativamente ai predetti nominativi.

## PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### 1. Criterio di aggiudicazione:

a.1) L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (max 80 punti all'offerta tecnica e max 20 punti all'offerta economica) applicando la formula seguente:

**$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$  dove:**

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti di natura qualitativa  $V(a)_i$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato P, del d. P. R. n. 207/2010.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre;

- a.2) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);
- a.3) nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);
- a.4) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.2) e a.3);
- a.5) *se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre)*, in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
<b>Ottimo</b>	<b>0,8</b>	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
<b>Buono</b>	<b>0,6</b>	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
<b>Discreto</b>	<b>0,4</b>	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
<b>Modesto</b>	<b>0,2</b>	appena percepibile o appena sufficiente
<b>Assente/irrilevante</b>	<b>0,0</b>	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

L'attribuzione dei coefficienti avviene utilizzando i criteri di cui alla lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

b) per quanto riguarda la valutazione dell' elemento quantitativo dell'offerta prezzo (max 20 punti) si

applica la seguente formula:

$$V(a) i = R_i / R_{max}$$

dove:

$V(a) i$  è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

$R_i$  è il ribasso dell'offerta in esame;

$R_{max}$  è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

- c) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente;
- d) offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 del 2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:
  - d.1) il punteggio relativo al prezzo, «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
  - d.2) la somma del punteggio dell'offerta tecnica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma del punteggio massimo attribuibile.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente.

Offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:

- il punteggio relativo al prezzo, «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
- la somma del punteggio dell'offerta tecnica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma del punteggio massimo attribuibile.

Su richiesta della stazione appaltante, gli operatori economici sono sempre tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, ex art. 97, comma 1, del d.lgs n. 50/2016.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto a norma dell'art. 95, comma 12, del d.lgs n. 50 del 2016.

## 2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

La commissione di gara si riunirà in seduta pubblica per l'esame della *documentazione amministrativa*.

Terminata la fase dell'esame della documentazione amministrativa, la Stazione appaltante nominerà, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche.

I lavori della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche saranno svolti in una o più sedute riservate.

Successivamente la commissione procederà in seduta pubblica per l'esame dell'offerta economica, previa lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse.

Ad ogni modo:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
  - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare:
  - b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

- b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio dalla gara ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016 ;
- b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
- b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) il soggetto che presiede la gara può sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso fissa la data e l'ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l'apertura dei plichi, rendendole note ai presenti;
- e) l'avviso di convocazione della predetta seduta pubblica sarà resa nota, con un preavviso di almeno due giorni sul sito della Stazione Appaltante, all'<https://www.comune.crotone.it>.
- f) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:
  - f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi, con almeno due giorni lavorativi di anticipo;
  - f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nella cassaforte la cui chiave è nella sua disponibilità;
- g) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 80, del d.lgs. n. 50 del 2016.

### **3. Buste interne.**

#### **3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica» e formazione della graduatoria provvisoria.**

- a) la commissione di aggiudicazione nominata dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 77, del d.lgs n. 50, del 2016, in una o più sedute riservate procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri previsti; in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; al verbale sono allegate le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio risultante dal confronto a coppie.

#### **3.2. Apertura della busta interna «Offerta economica » e formazione della graduatoria finale**

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica», contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, e procede alla loro apertura, e verifica:
  - a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.2) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte percentuali, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:
  - b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale dei ribassi offerti, in lettere, di ciascun concorrente;
  - b.2) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
  - b.3) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri previsti ;
  - b.4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;
  - b.5) a calcolare la soglia di anomalia;

- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
  - c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le offerte anormalmente basse (a norma di legge) ai fini della verifica di congruità;
  - c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
  - c.3) a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte, ai sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con le modalità di cui alla successiva lettera d);
- d) ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### **4. Verbale di gara:**

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 9 avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

#### **5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:**

- a) *sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:*
  - a.1) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
  - a.2) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
  - a.3) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
  - a.4) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 3;
- b) *sono comunque escluse le offerte:*
  - b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
  - b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
  - b.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d. P. R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
  - b.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **6. Aggiudicazione:**

- a) la proposta di aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5 e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può *adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbendo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria*;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di

cause di esclusione, con particolare riferimento:

- c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
- c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d. P. R. n. 207 del 2010, e s.m.i.;
- c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da altre disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d. P. R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
  - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei motivi di esclusione, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
  - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

## **7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
  - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
  - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d. p. c. m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna del servizio se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
  - b.1) una dichiarazione cumulativa:
    - attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
    - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
    - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL

-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l' INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (*se previsto*);

- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
  - c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;
  - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all' articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del d. lgs n. 50 del 2016 se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi;
  - c.4) dalle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
- f) ai sensi dell'art. 93, comma 6, del codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto;
- g) tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. E' possibile l'esecuzione anticipato dell'appalto, nelle more della stipula del contratto, se richiesto dalla Stazione appaltante;
- h) la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia antimafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti,
- f) ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al medesimo articolo.

### **PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

#### **1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**

- a) Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le ulteriori dichiarazioni sostitutive richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
  - a.1) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

- a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d. P. R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 45, comma 1, 80, comma 4, 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d. P. R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente il cui utilizzo sia stato autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 52 del Codice. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
- h) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:**

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (PEC o mediante telefax), al Responsabile del procedimento;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte;
- d) la documentazione di gara viene messa a disposizione dei concorrenti sul profilo del committente, al link: <http://www.comune.crotone.it>, sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti";
- e) salvo quanto disposto dai commi precedenti, tutte le comunicazioni tra gli operatori economici e la Stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente, ai sensi dell'art. 52, del codice;
- f) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti al GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- g) in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. Disposizioni finali**

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:



- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
  - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
  - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Crotone, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento;
  - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
  - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G. U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s. o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
  - e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
    - dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio per cause che ostano alla partecipazione;
    - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
    - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
  - e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
  - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
  - f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;

- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
  - g.2) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;
  - g.3) il Capitolato speciale d'appalto;
- h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;

**IL DIRIGENTE f.f.**  
**F.to Dott. Domenico Falzetta**